SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

(27° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (638) (D'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

Presii	ENT	Έ									Рa	g.	37	9,	380,	382
BADAL	ONI	Μ	ar	ia,	S	oti	tos	egi	et	ari	io	đi	S	ta	to	
per la	ı pı	ıbl	lic	ca	ist	ru	zio	ne							380,	381
BALDII	NI, 1	rel	ato	re											379,	381
DONAT	Ι.														380,	381
GRANA	TA															381
TRIMA	RCH	1														381

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (652) (Seguito della discussione e approvazione):

discussione e approvazione):										
PRESIDENTE			365,	368,	369,	370,	371,	372		
				373,	374,	375,	376,	378		
Caleffi, So										
pubblica is	truzi	one .			368,	369,	370,	371		
					373,	374,	375,	376		
Cassano .								373		
DONATI										
Granata .						367,	369,	371		
LEVI								377		
Maier, relat	ore .		368,	369,	370,	371,	372,	373		
						375,				
Moneti .							369,	374		
PERNA										
Romagnoli	Cari	ETTON	I Tul	lia .		367,	371,	373		
							~==	^==		

Romano .					Pag.	374,	375
Trimarchi					 366,	369,	378
					372,		

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Cassano, Donati, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Trimarchi e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Badaloni Maria e Caleffi.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (652)

369, 374 PRESIDENTE. L'ordine del giorno . 378 reca il seguito della discussione del disegno 371, 373 di legge: « Norme concernenti taluni servizi

di competenza della Amministrazione statale delle antichità e belle arti ».

Nella seduta scorsa, il senatore Maier ha svolto la sua relazione illustrando ampiamente il nuovo testo del disegno di legge elaborato dalla Sottocommissione. Prosegue pertanto, ora, la discussione generale.

TRIMARCHI. Il Presidente e gli onorevoli colleghi mi vorranno scusare se questo disegno di legge mi offrirà l'occasione per alcune considerazioni non strettamente attinenti al tema.

Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge e do atto al relatore, senatore Maier, della competenza e del rispetto dell'opinione altrui dimostrati nell'espletamento dell'incarico.

Ho detto che questo disegno di legge può dare luogo a considerazioni di diverso genere: con questo mi riferisco a qualcosa che di recente è affiorato anche sulla stampa, quando un illustre giurista ha trattato del rapporto tra diritto e costume sviluppando tesi che io credo non possano essere seguite, tesi che noi legislatori dobbiamo, direi, respingere *in toto*. In sostanza si vuole sostenere che in certe situazioni, in determinati ambienti e settori, il costume possa e debba essere considerato come fonte del diritto. Ovvero ci sarebbero delle situazioni che evolvono nel tempo per cui la norma codificata sarebbe superata e non si potrebbe invocarla.

E noto a quale situazione particolare mi riferisco. Ora che questa tesi sia da respingere è chiaro quando si pensi che, ponendosi contro la norma, viene meno la certezza del diritto, cioè uno dei pilastri fondamentali dello stato di diritto.

Siamo qui per renderci conto delle mutate esigenze, dei nuovi bisogni e delle nuove istanze e spetta soltanto al potere legislativo di tradurre in norme — operative per tutti i cittadini — quelle istanze e quegli interessi che il legislatore reputa meritevoli di considerazione.

Dicevo che questo disegno di legge mi dà l'occasione di fare queste considerazioni perchè procediamo ad una sanatoria nei confronti di certe situazioni, ma questa sanatoria viene data per eliminare le conseguenze di quelle situazioni a carico di per-

sone che pure hanno dei meriti nei confronti del Paese per l'opera svolta ai fini della salvaguardia di determinate opere d'arte. Non è che vogliamo tradurre in norma di legge una situazione antigiuridica: questa rimane quella che è, però ci rendiamo conto delle esigenze particolari che l'hanno provocata e che sono alla base di questo prov vedimento.

ZACCARI. Desidero esprimere la mia piena approvazione alla relazione del collega senatore Maier dandogli atto della diligenza, dello scrupolo, della prudenza mostrata nella ricerca di un testo che, supe rando le difficoltà e le perplessità cui aveva dato motivo il disegno di legge presentato dal Governo, salvasse però le principali finalità della legge: quella cioè di dare una prima regolarizzazione alle gestioni fuori bilancio non previste da norme legislative e di concedere la sanatoria alle irregolarità formali, rimandando la elaborazione di una regolamentazione definitiva allo studio della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla legge 26 aprile 1964, n. 310, che nei prossimi giorni, a quanto mi risulta, dovrebbe iniziare la propria attività.

Proprio pochi giorni or sono parlavo col presidente designato della Commissione, lo onorevole Franceschini, che sta appunto studiando l'organizzazione e i tempi di inizio dell'opera di questa Commissione.

L'approvazione di questo disegno di legge, specialmente dell'articolo 11, è quanto mai urgente, perchè è necessario sollevare, come dice il relatore, « da uno stato di disagio e di apprensione moltissimi, ottimi funzionari che hanno la sola colpa di avere anteposto al regolamento di contabilità generale dello Stato — in piena buona fede — la necessità di salvare tesori di immenso valore e di sopperire alle esigenze del turismo che tanto peso ha nella bilancia dei pagamenti del nostro Paese ».

Penso che soprattutto queste parole della relazione del senatore Maier vadano tenute presenti da ogni commissario e bisognerebbe aggiungere forse che a questi funzionari deve andare la riconoscenza del Paese per l'opera svolta; perchè se essi non avessero fatto quello che hanno fatto, certa-

mente un immenso patrimonio sarebbe andato irrimediabilmente perduto. Mi permetto quindi di pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo predisposto dalla Sottocommissione, aggiungendo che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione stessa e dell'onorevole Sottosegretario un emendamento all'articolo 11, laddove si parla di quinquennio, per vedere se non sia possibile ridurre tale periodo ad un triennio.

Il motivo è questo: dato che l'articolo 11 non stabilisce preclusioni o remore all'attività della Corte dei conti per il giudizio di responsabilità patrimoniale verso lo Stato, penso sia inutile sottoporre gli uffici ad una opera di compilazione dei rendiconti che inevitabilmente appesantirebbe il loro lavoro senza praticamente portare alcun giovamento. È questo il motivo che mi induce e proporre questo piccolo emendamento.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Penso che la Commissione debba essere veramente grata all'onorevole Maier per il lavoro che è riuscito a fare.

In realtà noi stessi, quando il disegno di legge venne al nostro esame - essendo a conoscenza delle ragioni serie che avevano indotto il Governo a presentare questo provvedimento — eravamo dell'avviso di approvarlo al più presto; però ci rendemmo conto delle ragioni di perplessità su alcuni aspetti del provvedimento. Tali perplessità riguardavano soprattutto, se mal non ricordo, un certo contrasto tra la volontà espressa dal Parlamento e dalla parte più avanzata dell'opinione pubblica per un maggiore decentramento di poteri e responsabilità a favore di istituti e musei e, viceversa, un certo orientamento accentratore cui appariva ispirato il provvedimento.

Questi motivi di perplessità, a mio giudizio, sono stati superati sclicemente dalle proposte che oggi ci fa il senatore Maier e che ci trovano pienamente consenzienti.

Un altro motivo che ci induce ad approvare nel suo complesso questo disegno di legge è quello di aver rispettato il campo di azione della Commissione di indagine.

Pareva strano infatti che quando la Commissione di indagine stava per mettersi al lavoro — e confidiamo che sia prestissimo — la legge venisse in qualche modo a prefigurare, a precostituire una disciplina su certi punti: oggi credo che questo motivo di dubbio sia caduto.

Da tutto ciò possiamo trarre un insegnamento da trasmettere a quelli di noi che lavoreranno in quella Commissione, e cioè che bisogna fare un lavoro di fondo perchè non si dia più il caso che le Assemblee legislative debbano legiferare in questo modo per dare legalità a certe iniziative che, illegali nella forma, certo non sono tali nella sostanza.

Anche dal discorso del collega Trimarchi si possono trarre utili insegnamenti: il Codice riflette sempre la società in un dato momento storico. Che cosa sta accadendo nel nostro Paese? La legislazione oggi riflette l'ordinamento di una società che non è più quella attuale e credo che le ragioni fondamentali di molte cose che accadono — lasciando da parte l'onestà delle persone — debbano essere ricercate nella profonda differenza esistente tra lo sviluppo della società italiana odierna e — viceversa — lo sviluppo del sistema giuridico.

Bisogna quindi affrontare questi problemi, e cercare di prevenire certe situazioni adeguando l'ordinamento legislativo alla realtà della società.

GRANATA. Devo dare atto al senatore Maier della obiettività e della fedeltà con cui ha riprodotto nel testo della relazione lo sviluppo della discussione che si è venuta articolando in seno alla Sottocommissione.

Noi avevamo sollevato obiezioni di fondo in relazione al modo in cui era stato impostato inizialmente il disegno di legge e credo che non sia opportuno ribadirle qui, anche perchè siamo arrivati ad un accordo di massima che ci trova sostanzialmente consenzienti, circa la opportunità di demandare alla Commissione di indagine il compito di risolvere alcuni grossi problemi relativi all'Amministrazione delle antichità e belle arti dei quali si voleva dare, con il disegno di legge, una soluzione forse intempestiva e inopportuna.

Debbo dichiarare pertanto che in linea di massima siamo d'accordo con la nuova impostazione del testo, salvo alcuni rilievi che esprimeremo in sede di esame dei singoli articoli.

Per quanto attiene poi alle considerazioni più generali cui la senatrice Carettoni ha testè accennato, debbo dichiarare che noi siamo perfettamente d'accordo e con le considerazioni e con le istanze manifestate dall'onorevole collega.

M A I E R , relatore. Ringrazio i colleghi che hanno voluto rivolgermi questi immeritati riconoscimenti; se è stato possibile presentare un progetto di legge tale da ottenere il consenso di tutta la Commissione, questo lo si deve alla collaborazione sincera ed obiettiva di tutti i commissari.

Concordo con quanto ha detto la senatrice Carettoni, perchè effettivamente certe situazioni che vengono a crearsi in numerosi uffici statali o parastatali mettono i funzionari competenti nella condizione di non poter seguire scrupolosamente le norme di legge.

Il potere legislativo deve provvedere con tempestività alle nuove esigenze create dalla realtà, altrimenti gli uffici, gli organi, coloro in sostanza che sono preposti alla soluzione di problemi indifferibili, si trovano nella necessità di derogare alla legge, e dalla necessità di derogare per un interesse collettivo è facile poi passare a derogare per interessi particolari. Questa è la situazione.

Non ho altro da aggiungere per il momento, dato che nessun collega è entrato direttamente nel merito del nuovo testo. Mi sembra fuori dubbio l'opportunità che la Commissione assuma a base della discussione il nuovo testo elaborato dalla Sottocommissione, anzichè il testo originale presentato dal Governo.

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In linea di massima concordo sul nuovo testo proposto dalla Sottocommissione; desidero solo fare alcune osservazioni e proposte di carattere puramente formale: nell'articolo 1, ultimo

comma, proporrei di sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 3 », con le altre: « nei termini di cui all'articolo 3 »; nell'articolo 7, ultimo comma, dopo le parole: « con decreto del Ministro del tesoro », propongo di aggiungere: « su proposta del Ministro della pubblica istruzione ».

Il Governo è grato al senatore Maier per la sua opera soprattutto di riordinamento e chiarimento, ed è grato anche alla Sottocommissione per aver raggiunto un accordo laddove si preannunciavano contrasti piuttosto decisi. Quasi tutte le obiezioni sorte sul testo proposto dal Governo sono cadute con la nuova formulazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, secondo la proposta del relatore, la discussione si svolgerà direttamente sul nuovo testo del disegno di legge, proposto dal relatore stesso, a conclusione dei lavori della Sottocommissione.

Passiamo dunque all'esame degli articoli di cui do lettura nel testo della Sottocommissione:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse tutte le gestioni che non siano previste da provvedimenti legislativi, esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

27^a Seduta (22 ottobre 1964)

Per le gestioni speciali previste da provvedimenti legislativi, il Governo provvederà, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Dall'entrata in vigore della presente legge deve essere data giustificazione di tali gestioni mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai censi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

M A I E R, relatore. Si possono sopprimere le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » che sono superflue.

Nella Sottocommissione si è svolta una lunga discussione sulla definizione di « gecrione extra bilancio » e si è giunti alla conclusione di non usare questa terminologia, ma di dire semplicemente: « tutte le gestioni che non siano previste da provvedimenti legislativi ». Successivamente, però, mi sono tornate alcune perplessità: per me « extra bilancio » significa tutto ciò che non rientra nel bilancio generale dello Stato e quindi se vi sono contabilità speciali, queste sono da considerarsi extra bilancio, poichè di esse non si fa cenno nel bilancio generale dello Stato. Pertanto, sarei favorevole al ripristino della dizione: « gestioni extra bilancio ».

Debbo fare, poi, un'altra osservazione. Da parte della Direzione generale delle antichità e belle arti si ravviserebbe la necessità di parlare non solo di istituti, ma anche di organi da essa dipendenti. Io non sono del parere di accettare questa formulazione perchè, a mio avviso, quando si parla di « istituti dipendenti » è evidente che si intendono automaticamente inclusi anche tutti gli organi periferici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti; desidero, tuttavia, fare questa dichiarazione perchè non sorgano equivoci sulla interpretazione della norma.

PRESIDENTE. Gli istituti però sono una cosa e gli organi sono un'altra cosa.

TRIMARCHI. Forse per rendere tutto più chiaro si potrebbe adottare la seguente dizione: « ... esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti ».

In questo modo si fa riferimento sia all'Amministrazione centrale che ai suoi organi.

GRANATA. C'è solo una difficoltà, che però è insuperabile: appare ben strano che una legge sopprima una gestione che non è prevista da un'altra legge.

TRIMARCHI. Si può dire: « sono vietate », anzichè « sono soppresse ».

PRESIDENTE. Forse potremmo sopprimere tutto il primo comma.

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La Commissione di indagine dovrà occuparsi di questa materia e disciplinarla; noi, a mio modo di vedere, possiamo benissimo parlare di soppressione di gestioni che sappiamo esistere, ma che non sono previste da provvedimenti legislativi: noi sappiamo che esistono queste gestioni e quindi provvediamo con legge a sopprimerle; non capisco perchè dobbiamo ignorare la realtà!

GRANATA. Così facendo riconosciamo implicitamente però una carenza dei poteri legislativi e di controllo.

CALEFFI. Sottosegietario di Stato per la pubblica istruzione. Se sopprimiamo il primo comma manca poi la premessa logica per i commi successivi.

DONATI. Proporrei la fusione dei due commi in questo modo: « Tutte le somme pertinenti a gestioni non previste da provvedimenti legislativi, esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli organi e gli istituti da questa dipendenti, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

MONETI. Con la formula proposta dal senatore Donati non si preclude però la

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

possibilità che queste gestioni esistano ugualmente; esse vengono solo controllate.

PRESIDENTE. Faccio notare agli onorevoli colleghi che, secondo la prassi, non si dovrebbe fare riferimento alla pubblicazione della legge, come avviene nel terzo comma dell'articolo, ma alla sua entrata in vigore.

MAIER, relatore. È un termine che viene fissato per gli uffici affinchè abbiano un certo margine per ottemperare agli obblighi fissati dalla legge.

DONATI. Nel secondo comma si parla di « somme non erogate », ma è chiaro che vi possono essere impegni di spesa assunti, ai quali ancora non si è fatto fronte. Se una Sovrintendenza ha assunto un determinato impegno, con questa legge non potrebbe più farvi fronte.

Possono nascere questioni molto delicate. Io proporrei che alle parole « non erogate » si aggiungessero anche le altre « e non impegnate », perchè se impegno c'è stato bisogna fare fronte ad esso.

PRESIDENTE. Senatore Donati, ho l'impressione che le Sovrintendenze si siano già premunite onde evitare l'inconveniente da lei prospettato.

MAIER, relatore. L'osservazione del collega Donati è giusta, ma quello che egli teme non avverrà.

DONATI. Va bene, non insisto, mi rimetto alla Commissione.

Per quanto riguarda l'intero comma terzo lo ritengo superfluo.

MAIER, relatore. Anche a me pare superfluo. È chiaro che con l'entrata in vigore della legge entrerà in funzione il nuovo meccanismo.

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io proporrei di lasciare questo comma, perchè qualche somma può essere realizzata dopo la pubblicazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Il Governo ritiene opportuno lasciare questo comma.

DONATI. Mi rimetto alla Commissione.

MAIER, relatore. Mi rimetto anche io alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora proseguiamo nell'esame dell'articolo 1.

Nel quarto comma il rappresentante del Governo propone di sostituire le parole « ai sensi dell'articolo 3 » con le altre « nei termini di cui all'articolo 3 » Mi pare che su questo non vi siano osservazioni.

Per evitare inutili ripetizioni nel quarto comma stesso sarebbe poi utile sopprimere le parole: « dall'entrata in vigore della presente legge » con cui inizia la seconda frase. Il testo potrebbe essere così formulato: « Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Se non vi sono altre osservazioni il testo dell'articolo risulterebbe così definito:

« Sono soppresse tutte le gestioni non previste da provvedimenti legislativi, esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima, saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Per le gestioni speciali previste da provvedimenti legislativi, il Governo provvederà, nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Lo metto ai voti. (*E approvato*).

Art. 2.

Le somme elargite da Enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.

DONATI. Ho una obiezione da farecirca l'espressione « Amministrazione della pubblica istruzione »: in questa maniera andiamo oltre l'ambito delle belle arti, per cui ogni elargizione, anche quella, ad esempio, per borse di studio, verrebbe a cadere sotto questa norma.

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma l'articolo 1 delimita chiaramente il settore di applicazione della legge.

MAIER, relatore. Faccio presente che questo articolo è rimasto invariato rispetto al testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Ma è sufficientemente chiaro che ci si riferisce alla Amministrazione delle belle arti?

GRANATA. È proprio questo che non si capisce!

DONATI. Io vorrei, in definitiva, che il cittadino non si vedesse tolta la possibilità di destinare all'ente che preferisce una sua elargizione benefica.

Riterrei opportuno perciò di riprendere la dizione del titolo: « Amministrazione statale delle antichità e belle arti ».

GRANATA. Certamente questa formulazione è più precisa.

Desidero ora fare una domanda per chiarire a me stesso un punto sul quale continuo a nutrire una preoccupazione che è connessa a quanto diceva il senatore Donati circa la opportunità di garantire al cittadino che la destinazione delle somme elargite sia effettivamente corrispondente agli scopi per cui l'elargizione è avvenuta, anche nel settore delle antichità e belle arti. Se, ad esempio, un privato cittadino compie una elargizione per il restauro di un particolare monumento di una determinata città, è ben garantito da questa dizione: « imputazione ai capitoli corrispondenti del bilancio », che la somma elargita venga destinata esclusivamente a quello scopo?

DONATI. È chiaro, perchè è per uno scopo determinato!

GRANATA. Il capitolo potrebbe avere una intitolazione più generica che non il restauro di quel determinato monumento!

MAIER, relatore. Lo scopo rimane, la unica difficoltà è che passeranno un anno o due prima che si ottemperi alla richiesta del donatore, mentre in passato con sistemi non regolari questo avveniva con maggiore sollecitudine!

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Desidero raccogliere una osservazione che è stata fatta nel corso della discussione nel Sottocomitato e che ora è stata ripresa dal senatore Maier.

Con l'articolo 2 noi, in realtà, ovviamo ad alcuni inconvenienti e con gli emendamenti proposti vogliamo essere sicuri che se un cittadino elargisce una cifra per il restauro di un determinato monumento, quella somma sia destinata allo scopo da lui indicato. Tuttavia — come appunto diceva il senatore Maier e come d'altra parte tutti hanno riconosciuto — vi è la grossa difficol-

27^a Seduta (22 ottobre 1964)

tà del tempo; prima, non appena un cittadino faceva una donazione immediatamente si dava inizio ai lavori; ora invece con questa procedura prima che si ottemperi alla richiesta del donatore passeranno un anno o due.

Poichè non siamo riusciti ad ovviare a questo inconveniente e credo non potremmo riuscirvi senza andare contro lo spirito della legge, desidero che questa preoccupazione della 6ª Commissione venga segnalata alla Commissione di indagine. Si tratta di una questione molto importante, perchè è evidente che il giorno in cui il cittadino si renderà conto che prima che si esegua un certo lavoro devono passare due anni a causa delle lungaggini burocratiche, molto probabilmente non darà più nulla o dirotterà verso altri fini la propria donazione.

PRESIDENTE. Non si può ottenere tutto, i controlli richiedono del tempo: questa è la realtà!

ZACCARI. Ma la senatrice Carettoni ha chiesto soltanto che questo problema venga prospettato alla Commissione di indagine e sotto questo punto di vista sono pienamente d'accordo con lei.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Donati tendente a sostituire le parole: « dell'Amministrazione della pubblica istruzione », con le altre: « dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« Le somme elargite da Enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione del

le somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli ».

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ciascuna manifestazione culturale e ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie è dovuto in ogni caso un canone da determinarsi dai competenti organi della Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario.

L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipula ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini esclusivamente culturali o artistici, indette da organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione o delle altre Amministrazioni statali, o comunque patrocinate dal Ministero della pubblica istruzione.

In tali casi deve essere data preventiva comunicazione, di volta in volta, al Ministero della pubblica istruzione ed all'Intendenza di finanza competente per territorio.

DONATI. Trovo un po' generica la dizione « ripresa cinematografica »: dovremmo precisare che essa deve essere di un certo livello artistico.

PRESIDENTE. Ma è il Ministero della pubblica istruzione che decide!

MAIER, relatore. Dissento dall'osservazione del senatore Donati, perchè, a mio

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

27^a Seduta (22 ottobre 1964)

avviso, anche se la ripresa cinematografica di monumenti viene fatta per essere inserita in films di poco conto è pur sempre utile alla conoscenza del nostro patrimonio artistico e può quindi servire agli effetti turistici.

PRESIDENTE. Il primo comma di questo articolo 3 potrebbe essere snellito nel modo seguente: « Il Ministero della pubblica istruzione può concedere per manifestazioni culturali e riprese cinematografiche o televisive l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna ».

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Non sono d'accordo: occorre lasciare « per ciascuna manifestazione culturale e ripresa cinematografica...» perchè sia chiaro che il Ministero concede l'autorizzazione volta per volta!

MAIER, relatore. Sarei piuttosto dell'avviso di sopprimere la parola « culturale » perchè è troppo impegnativa e può creare delle difficoltà. Vi possono essere delle manifestazioni di altro genere...

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Di quale altro genere possono essere?

MAIER, relatore. Per esempio la manitestazione che tutti gli anni viene fatta a Firenze, a Palazzo Pitti, per la moda, non è certamente una manifestazione culturale!

PRESIDENTE. È una manifestazione di gusto, di civiltà, che può considerarsi culturale.

M A I E R , relatore. Credo che non si possa considerare una manifestazione culturale al pari di certe rievocazioni storiche, che hanno carattere di spettacolo più che di manifestazione culturale.

Pertanto, io toglierei la parola « culturale » e rimetterei la decisione sui singoli casi al Ministero della pubblica istruzione.

CASSANO. Se vi è un'obiezione da fare è che il termine « culturale » comprende molto, direi tutto, non troppo poco.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. L'obiezione che fa il collega Maier mi pare giusta. Non è sostenibile infatti che una manifestazione di moda a Palazzo Pitti sia una manifestazione culturale.

MAIER, relatore. Il calcio in costume per esempio, può considerarsi una manifestazione culturale? Direi di no.

Faccio un esempio: su una mostra di cani nel Giardino di Boboli io non troverei niente da eccepire; ma certamente questa non potrebbe considerarsi una manifestazione culturale. Perchè vogliamo escludere la possibilità di utilizzare certi complessi per manifestazioni non specificamente culturali?

PRESIDENTE. L'importante è che non vi siano scopi di lucro.

MAIER, relatore. Comunque, io non insisto.

PRESIDENTE. Io direi che la parola « culturale » ha senso così vasto, è così pregnante, da accogliere tutte le cose degne di essere prese in considerazione.

CASSANO. L'esempio addotto dal collega Maier della mostra dei cani è tipicamente dimostrativo di come si possa interpretare la espressione « culturale ». Una mostra di cani di razza pura attiene addirittura alla scienza, perchè è la dimostrazione della esistenza di ceppi genetici, che formano oggetto di studio.

Il termine « culturale » è largamente comprensivo. La cultura non ha limiti.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Senatore Cassano, la questione non è intorno alla valutazione della parola « culturale », ma sulle difficoltà per il Ministero di stabilire fin dove una manifestazione è culturale.

CASSANO. Ma se si toglie la parola « culturale » le difficoltà si moltiplicheranno. La parola « culturale » servirà almeno a porre qualche remora.

PRESIDENTE. Io credo che la parola serva a chiarire che il Ministero non

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

deve concedere permessi se non per cose che abbiano un interesse culturale e che non diano luogo ad una speculazione privata.

DONATI. Invece che « culturale » si potrebbe dire « di particolare interesse ».

MONETI. Mi pare che il termine « culturale » sia migliore, perchè è un termine vago nel quale può rientrare un po' tutto ed impedisce che si verifichino delle esclusioni.

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole al mantenimento della parola « culturale ».

MAIER relatore. Proporrei di sopprimere le parole « in ogni caso » al secondo comma, perchè più avanti si escludono dal canone le manifestazioni curate dal Ministero della pubblica istruzione o indette sotto l'egida del Ministero.

DONATI. Se si toglie « in ogni caso », possono sorgere dei dubbi. Le eccezioni, infatti, debbono essere soltanto quelle espressamente elencate.

ROMANO. Che significato ha dire « in ogni caso », quando ci sono delle eccezioni?

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Maier, soppressivo delle parole « in ogni caso ».

(È approvato).

ROMANO. Proporrei di aggiungere al quarto comma, dopo le parole « Amministrazioni statali » le parole « e regionali ».

DONATI. Io non metterei niente altro.

CALEFFI. Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lascerei immutato il comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 con la modifica approvata al secondo comma.

(È approvato).

Art. 4.

Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 3, l'uso dei beni predetti può essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle Intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero.

I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonchè alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 5.

Chiunque intenda eseguire negli Istituti statali di antichità e d'arte e nei luoghi di interesse artistico o storico di proprietà o in consegna allo Stato, fotografie con apparecchi che comportino l'uso di lampade, flashes o cavalletti, deve rivolgere domanda al competente Soprintendente o capo dell'Istituto.

Nessun canone è dovuto per riprese fotografiche a scopo esclusivamente artistico o culturale. Per tali riprese il Soprintendente o capo dell'Istituto rilascia la concessione, dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione e all'Intendenza di finanza competente.

Per riprese fotografiche a scopo di lucro o comunque per fini non esclusivamente artistici o culturali, la concessione è data dal Soprintendente o capo dell'Istituto, previo versamento di un canone che è determinato

27^a Seduta (22 ottobre 1964)

nei modi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Nel caso in cui le riprese fotografiche debbano essere eseguite in Istituti o luoghi situati in circoscrizioni di più Soprintendenze, la relativa domanda va rivolta al Ministero della pubblica istruzione, il quale, ove si tratti di riprese a scopo di lucro o per fini non esclusivamente artistici o culturali, rilascia la concessione, previo versamento di un canone che è determinato dal Ministero delle finanze d'intesa con lo stesso Ministero della pubblica istruzione, nei modi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

I visitatori degli Istituti e luoghi indicati nel primo comma possono liberamente eseguire fotografie tipo istantanea con apparecchi che non comportino l'uso di lampade, flashes o cavalletti.

In ogni caso il Soprintendente o capo dell'Istituto può dettare apposite prescrizioni e richiedere, per fotografie in bianco e nero, fino a tre copie positive di ogni posa e, per le diapositive e fotografie a colori, un duplicato.

Può essere temporaneamente vietato, per motivi tecnici o scientifici, di eseguire riprese fotografiche negli Istituti e luoghi di cui al primo comma.

È vietato l'esercizio dell'attività professionale di fotografo, nell'interno dei predetti Istituti e luoghi, per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti.

- D O N A T I . Nel quarto comma sostitui rei la parola « rilascia », che vincolerebbe il Ministero, con « può rilasciare ». Darei cioè al Ministero la possibilità di valutare l'opportunità del rilascio della concessione.
- CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È chiaro che se la domanda va rivolta al Ministero, il Ministero può accettarla oppure no.
- D O N A T I . Allora « rilascia » che cosa vuol dire? Se io voglio che mi si dia un certificato di nascita, debbo fare la domanda, pure l'organo competente è obbligato a darmelo.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Ma qui si tratta di rilascio di una concessione, quindi l'espressione « rilascia » è esatta.

R O M A N O . Non comprendo il divieto dei *flashes* di cui si parla nel quinto comma. Se qualcuno vuole fare una fotografia in una stanza non sufficientemente illuminata, come fa?

C A L E F F I, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma se scoppia una lampada, si può rovinare un quadro.

DONATI. Nel sesto comma si dice che il Soprintendente o il capo dell'Istituto può richiedere copie delle fotografie. Ma che garanzie ha di ottenerle? Secondo me la norma non è applicabile.

M A I E R , relatore. Quando le foto vengono eseguite con ponteggi o altre attrezzature, che richiedono spese notevoli, l'Amministrazione delle belle arti ha tutto l'interesse di avere le copie, e non c'è ragione che chi ha eseguito le foto non le dia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Le somme di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, sono versate dal richiedente l'uso dei beni dello Stato al competente Ufficio del registro con imputazione al capitolo « proventi delle concessioni di demanio pubblico » dello stato di previsione dell'entrata.

In dipendenza dei versamenti di cui al comma precedente saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, assegnazioni di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in relazione alle spese connesse con le manifestazioni ed attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

(È approvato).

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

Art. 7.

Le somme introitate dalla Calcografia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall'Opificio delle pietre dure per vendite dirette, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi, sono versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutti gli altri Istituti statali di antichità e d'arte per vendite e forniture a terzi di stampe fotografiche, calchi, negativi fotografici, rilievi e riproduzioni di opere d'arte comunque eseguiti nei laboratori di detti organi ed Istituti.

In dipendenza dei versamenti in Tesoreria degli introiti di cui ai precedenti commi, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, integrazioni di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole « con decreti del Ministro del tesoro », le altre « su proposta del Ministro della pubblica istruzione ».

M A I E R , relatore. La stessa formulazione dovrebbe essere usata per gli articoli precedenti, nei quali è richiesto il decreto del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Il Governo chiede la modifica soltanto per questo articolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 con l'emenda mento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge ed i relativi

decreti di approvazione sono trasmessi dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, per il controllo preventivo e per la prenotazione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze od alle competenti Ragionerie provinciali dello Stato a seconda che le convenzioni stesse siano state approvate dal Ministero delle finanze o dalle Intendenze di finanza.

Il controllo spettante alla Corte dei conti sarà rispettivamente esercitato dalle competenti Delegazioni regionali o dall'Ufficio controllo atti del Ministero delle finanze.

DONATI. È noto che questi controlli preventivi richiedono molto tempo: io sarei più per un controllo successivo.

M A I E R , relatore. Per parte mia l'osservazione è giusta, ma non vedo come in questa sede si possa risolvere la questione. Occorrerebbe modificare l'ordinamento generale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi associo alla obiezione del senatore Maier. Il sistema del controllo successivo non può essere introdotto in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Tutti i depositi eventualmente richiesti dalle Amministrazioni finanziarie a garanzia della utilizzazione dei beni dello Stato, previsti dalla presente legge, qualora abbiano durata non superiore a tre mesi, sono considerati provvisori e sono effettuati presso gli Uffici del registro competenti a riscuotere i canoni o corrispettivi in genere, con le norme previste dalle istruzioni di contabilità, approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 aprile 1888.

(È approvato).

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

Art. 10.

In caso di disaccordo tra gli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria e quelli della pubblica istruzione circa la determinazione del canone o del corrispettivo in genere, decide il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 11.

Delle somme comunque affluite alle sopradette gestioni dell'Amministrazione della pubblica istruzione e degli Istituti da questa dipendenti, deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, limitatamente al quinquennio precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Detti conti devono essere trasmessi dai capi degli organi e degli Istituti interessati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alle competenti Ragionerie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e da queste successivamente inoltrati alla Corte dei conti.

Gli ordinatori di spese e gli agenti contabili interessati alle gestioni di cui sopra in epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono responsabili, ai sensi degli articoli 74, 81 e 82 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i danni arrecati all'Erario, imputabili a dolo.

ZACCARI. In sede di discussione generale avevo preannunciato la presentazione di un emendamento al primo comma di questo articolo, emendamento tendente a sostituire la parola « quinquennio » con la parola « triennio ».

Il motivo che ispira il mio emendamento è il seguente. Nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, all'articolo 16, si parlava solamente del quinquennio; così il periodo anteriore era per se stesso fuori di ogni controllo. Col nuovo testo anche il periodo anteriore viene invece sotto-

posto al controllo della Corte dei conti; c'è stato un ampliamento per cui, in effetti, nessuna remora o preclusione all'iniziativa della Corte dei conti è prevista dall'articolo 11 così com'è formulato.

Mi sembra quindi opportuno, anche per non sovraccaricare di un lavoro eccessivo gli uffici che in tale maniera possono venire distolti dai loro fini istituzionali, sottoporre alla Commissione e al Governo la possibilità di limitare ad un triennio l'efficacia della norma prevista dal comma primo dell'articolo 11. Comunque mi rimetto alla Commissione.

MAIER, relatore. Su questo argomento preferirei astenermi. Comunque l'argomento a favore è questo: che effettivamente, per ottemperare a questa norma del quinquennio, gli uffici si troveranno in notevoli difficoltà.

D'altra parte devo anche dire che la mia proposta di ridurre tale periodo ad un triennio è stata aspramente criticata dal sindacato della CGIL di Napoli.

Comunque alla domanda se gli uffici saranno sovraccaricati di lavoro, la mia risposta è affermativa.

L E V I . Ma sono pagati per questo!

MAIER, relatore. Non direi: gli uffici vengono pagati per compiti ben più importanti! Ci sono uffici, al di fuori di quelli di Roma, che non sono in grado nemmeno di svolgere i compiti normali che sono ad essi affidati: questa è la verità.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Sono alquanto perplessa anche io nel dare un giudizio sulla proposta del senatore Zaccari. Non c'è dubbio che gli uffici, così come sono organizzati, andranno incontro ad una mole di lavoro per la quale non sono attrezzati, ma questo non solo per il quinquennio, ma anche per il triennio, data la situazione attuale.

Inoltre, pur accogliendo la tesi del sovraccarico di lavoro, dobbiamo renderci conto che stiamo varando una legge di sanatoria che, proprio perchè di sanatoria, sol-

27a SEDUTA (22 ottobre 1964)

leverà indubbiamente notevoli critiche: molti, ad esempio, ci rimprovereranno di essere stati di manica larga — e in effetti lo siamo stati —, quindi penso che la Commissione dovrebbe valutare, data la qualità del provvedimento in discussione, se convenga veramente ridurre questo periodo.

P E R N A Mi associo a quanto detto dalla collega Carettoni. Aggiungo che il termine dei cinque anni entro certi limiti, deve essere corrispondente alle esigenze della sanatoria dato che esso è quello inizialmente proposto dal Ministero; dobbiamo poi tener conto del fatto che, sia con tre che con cinque anni, si fa una deroga alle normali disposizioni sulla amministrazione del patrimonio pubblico.

Nell'occasione preannuncio, a nome del mio gruppo, che, se l'articolo resterà nella formulazione proposta, noi ci asterremo dalla votazione dell'ultimo comma. Secondo l'opinione ormai abituale della Corte dei conti, l'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari dello Stato, di coloro che abbiano maneggio di pubblico denaro, si prescrive in dieci anni; noi percio veniamo a concedere praticamente una ulteriore sanatoria che — per lo meno — non era nelle nostre intenzioni. Una causa di responsabilità iniziata dalla Procura generale della Corte dei conti diventa praticamente improseguibile, o addirittura non iniziabile per la mancanza di dolo o colpa grave.

Dolo o colpa grave: concetti analoghi ma non del tutto identici. Infatti con una legge del 1962 che riguarda i funzionari dello Stato si è esclusa la colpa lieve, ma si è man tenuto il concetto di colpa grave, anche perchè lo stesso criterio di ordine generale è fissato nel testo unico del 1953 sull'ordinamento del personale civile dello Stato.

In definitiva noi introduciamo — con una legge particolare che riguarda un fatto limitato e che, ritengo, si riferisca a casi limitati nel numero — una deroga a un principio generale. Comunque non vogliamo farne una questione di principio, perchè — sostanzialmente — siamo d'accordo sulla necessità di questa legge.

PRESIDENTE. Il senatore Zaccari insiste nel suo emendamento?

ZACCARI. Non insisto.

TRIMARCHI. Per maggiore chiarezza ritengo che nel penultimo comma, laddove è detto: « sono responsabili, ai sensi degli articoli... per i danni arrecati all'erario, imputabili a dolo », sia opportuno dire: « solo per i danni arrecati all'erario, imputabili a dolo ».

D O N A T I . Aggiungendo « solo » potremmo escludere anche le responsabilità sul piano disciplinare!

TRIMARCHI. No, « solo » si riferisce esclusivamente ai danni arrecati all'erario, imputabili a dolo; se ci sono altre responsabilità rimangono.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Trimarchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 12.

I beni comunque costituiti per effetto di gestioni non previste da provvedimenti legislativi, svoltesi od esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione ed Istituti da questa dipendenti, sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a redigere:

- a) l'elenco di tutte le gestioni di cui al precedente articolo 1 svoltesi od esistenti nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della legge stessa;
- b) l'inventario dei beni mobili o immobili comunque costituiti con i fondi delle dette gestioni.

6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

Copia conforme dell'elenco e degli inventari predetti deve essere trasmessa, entro il mese successivo, al Ministero delle finanze ed a quello del tesoro i quali hanno facoltà di dar rispettivamente i beni immobili ed i beni mobili di cui sopra in uso agli organi ed Istituti statali di antichità e d'arte, secondo le vigenti disposizioni.

Si provvederà separatamente per le eventuali passività accertate e giustificate derivanti dalle gestioni non previste da provvedimenti legislativi.

(È approvato).

Art. 13.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, le norme per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale » (638) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca possono essere trasferiti su domanda, ai posti del ruolo normale della stessa o di altra provincia dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di provenienza.

Nel disporre i trasferimenti di cui al comma precedente si ha riguardo congiuntamente alle ragioni di famiglia, ai motivi di salute, all'anzianità di ruolo e alla qualità del servizio.

I termini, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli con i quali i provveditori agli studi dispongono i trasferimenti, sono stabiliti con ordinanza ministeriale.

BALDINI, relatore. Il disegno di legge n. 638, approvato all'unanimità dalla VIII Commissione della Camera dei deputati il 4 giugno scorso, riguarda: « Norme concernenti il trasferimento degli insegnanti elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo normale ».

Il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa e Borghi è formato da un articolo unico: nel primo comma si prevede la possibilità di trasferimento degli insegnanti elementari di ruolo speciale per l'insegnamento della lingua italiana, dell'Alto Adige, ai posti di ruolo normale della stessa o di altra provincia, ma si richiede una permanenza di almeno quattro anni nel ruolo speciale; il secondo comma precisa i motivi richiesti per tale trasferimento, cioè motivi di famiglia, salute, anzianità, qualità di servizio; nel terzo comma sono considerate le modalità, i termini, i criteri di valutazione dei titoli che saranno stabiliti con ordinanza ministeriale.

Questo disegno di legge si riporta al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 16 maggio 1947, n. 555, riguardante l'insegnamento in lingua materna nelle scuole elementari in Alto Adige.

L'articolo 1° di quel decreto stabilisce che « l'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano . . . è impartito

nella lingua materna degli alunni, preferibilmente da maestri per i quali la lingua di insegnamento sia lingua materna »; l'articolo 3, primo comma, detta: « all'insegnamento di cui all'articolo 1, è aggiunto per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento tedesca l'insegnamento della lingua italiana, e per gli alunni della scuola con lingua d'insegnamento italiana l'insegnamento della lingua tedesca ».

Nella scuola dell'Alto Adige si ha così una seconda lingua: italiana per le scuole ove la lingua madre è tedesca; tedesca ove la lingua madre è italiana.

Ma abbiamo pure maestri elementari che insegnano la lingua italiana come prima e come seconda lingua.

I maestri elementari sono cosi inquadrati nei ruoli speciali: maestri elementari appartenenti al ruolo nazionale; maestri elementari appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento della lingua tedesca; maestri elementari appartenenti ad un ruolo speciale per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.

I maestri che insegnano l'italiano come seconda lingua sono circa 247 e sono entrati nel ruolo speciale con un concorso. Fino ad ora non hanno potuto chiedere il trasferimento nei ruoli normali.

Con questo disegno di legge si tende a rendere possibile il trasferimento di questi maestri elementari dell'Alto Adige del ruolo speciale di seconda lingua nel ruolo nazionale.

Ricordo che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Camera. Una preoccupazione è emersa dalla discussione nell'altro ramo del Parlamento, quella cioe che si verifichino disparità di trattamento tra maestri di lingua italiana nella scuola di lingua madre tedesca e i maestri di lingua tedesca nella scuola di lingua madre italiana. La preoccupazione però è stata superata, in quanto non vi sono insegnanti di lingua tedesca che insegnino la lingua tedesca nella scuola di lingua materna italiana; non si è mai data piena applicazione in-

fatti al decreto n. 555. La questione è ancora in discussione in seno alla Commissione dei diciannove.

Approvando questo disegno di legge, non si fa altro che concedere ai maestri elementari dei ruoli speciali di seconda lingua il passaggio nel ruolo normale.

Io credo che la Commissione possa serenamente approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua chiara esposizione.

D O N A T I . L'unico dubbio riguarda l'immissione nel ruolo normale di altra provincia. Non vedo la ragione di questa norma.

Se dal ruolo speciale della provincia di Bolzano questi insegnanti intendono passare nel ruolo normale di altra provincia, io ritengo che dovrebbero passare prima nel ruolo normale della provincia di Bolzano, per essere poi eventualmente trasferiti secondo i criteri generali.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il trasferimento è un diritto che si riconosce agli insegnanti elementari.

Questi maestri insegnano la lingua materna nelle scuole di lingua tedesca, ma sono insegnanti elementari al pari di altri, e lo sono avendo vinto dei normali concorsi. Quindi è un loro diritto quello di andare in questa o in quella provincia, così come accade per tutti gli altri.

DONATI. Questi insegnanti, dal ruolo speciale possono chiedere il passaggio anche nel ruolo normale di altra provincia.

Ora, da tale particolare disposizione potrebbe nascere, in sostanza, una specie di priorità di questi maestri nei confronti degli altri maestri dei ruoli normali delle altre provincie.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma i trasferimenti si fanno in base ad una graduatoria. Naturalmente questi maestri dell'Alto Adige entreranno nelle normali graduatorie dei trasferimenti.

D O N A T I . Il mio timore è che il trasferimento, essendo prima di tutto trasferimento da ruolo speciale a ruolo normale, determini una priorità nei confronti degli altri insegnanti.

BALDINI, relatore. Se non si concedesse il trasferimento anche ad altra provincia, verrebbe a cadere il significato del disegno di legge.

GRANATA. Vorrei un ulteriore chiarimento. Con molta franchezza debbo dire che la risposta del Sottosegretario non mi persuade del tutto.

Questi insegnanti attualmente sono inquadrati in un ruolo speciale. In virtù delle norme che andiamo ad approvare avrebbero il diritto di chiedere il trasferimento nel ruolo normale anche di altra provincia.

Ora, ammettiamo che un insegnante elementare del ruolo speciale di Bolzano chieda il trasferimento nel ruolo di Verona. Questo insegnante verrebbe con ciò a sottrarsi alla normale procedura che regola i trasferimenti.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è così, perchè questi maestri seguiranno la prassi normale dei trasferimenti. Per avere il trasferimento devono fare la domanda.

T R I M A R C H I . Come hanno detto già gli altri colleghi, dal tenore del primo comma del disegno di legge si ricava il convincimento che si dettano delle disposizioni speciali in tema di trasferimento

Se si fosse soltanto voluto conseguire il risultato del passaggio dal ruolo speciale a quello normale, ci si sarebbe espressi in maniera diversa. Su questo punto mi pare che potremmo essere d'accordo.

Occorre, però, considerare la questione sotto un profilo pratico. Come ha

detto il relatore, gli insegnanti interessati sono 247 circa. Evidentemente questi insegnanti, se hanno chiesto l'inclusione in questo ruolo speciale, vuol dire che sono stati mossi da un preciso interesse, l'interesse di stare in un determinato territorio, di svolgere la loro attivita in certe zone, in quella provincia. Quindi, difficilmente, immagino, dal ruolo speciale di quella provincia passeranno in massa nei ruoli normali delle altre provincie.

Il problema si potrà porre per dieci, per venti persone. Valutiamo dunque la rilevanza del problema dal punto di vista pratico. Se veramente le persone interessate sono poche, allora questo strappo che consente, in deroga alle normali disposizioni, il trasferimento dai ruoli speciali ai ruoli normali di altra provincia, possiamo pure accettarlo.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il beneficio del disegno di legge sta nel fatto di consentire il passaggio dal ruolo speciale al ruolo normale. L'ultimo comma del primo articolo dice: « I termini, le modalità e i criteri di valutazione dei titoli con i quali i provveditori agli studi dispongono i trasferimenti, sono stabiliti con ordinanza ministeriale ». Immaginatevì quindi se con l'ordinanza ministeriale si può dare a questi maestri precedenza sugli altri!

TRIMARCHI. Limitiamoci a dire allora che gli insegnanti elementari iscritti nei ruoli speciali possono passare nei ruoli normali e che per quanto concerne il trasferimento in altra provincia si applicano le disposizioni vigenti.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Quello che mi sembra impossibile è di attuare il trasferimento in due tempi, cioè prima nel ruolo normale di Bolzano e poi di altre provincie. Nel ruolo normale di Bolzano ci saranno pochissimi posti, quindi vi sarebbero pochissime probabilità di accontentare tutti, e per alcuni forse il passag-

27^a SEDUTA (22 ottobre 1964)

gio non si realizzerebbe mai. Invece, se si concede a questi maestri il passaggio nel ruolo normale di altra provincia, allora tutti potranno essere accontentati, anche senza dare loro la precedenza sugli altri.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, proporrei un rinvio della discussione per un esame più approfondito del problema sollevato dal senatore Donati.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.